

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA E L'ENTE SOC.
"RSA LA.MA. srl" GESTORE DELL'UNITA' D'OFFERTA SOCIOSANITARIA ACCREDITATA RSA
I GELSI CON SEDE IN LAZZATE (MB) - LARGO CADUTI DI NASSIRIYA N.3**

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza con sede legale nel Comune di Monza in Viale Elvezia n.2, codice fiscale e partita iva: 02734330968, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott. Humberto Pontoni nato a Buenos Aires il 06/06/1952 residente nel Comune di Paderno Dugnano (Mi) Via Madonna n. 17 Codice Fiscale: PNTBRS52H06Z600M, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL;


e

l'Ente Gestore Società "RSA La.Ma. srl", con sede legale nel comune di Milano in P.zza Sant'Agostino n.24, Codice Fiscale: 07616720962 Partita iva: 07616720962, nella persona di Marina Quadro nata a PINEROLO (TO) il 09/05/1961 residente nel Comune di Pinerolo (TO) Viale Cavalieri D'Italia n.17 Codice Fiscale: QDRMRN61E49G674H, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l'unità d'offerta sociosanitaria: R.S.A. denominata I Gelsi, con sede nel Comune di Lazzate (MB) in Largo Caduti di Nassiriya n.3, codice di struttura n. 040801;


premesso che:

- l'ASL della Provincia di Monza e Brianza, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Società "RSA La.Ma. srl", di seguito denominato Ente Gestore, che gestisce l'unità d'offerta sociosanitaria R.S.A. denominata I Gelsi ubicata nel Comune di Lazzate (MB) in Largo Caduti di Nassiriya n.3, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria integrata, a favore di persone anziane non autosufficienti;
- l'Ente Gestore è abilitato all'esercizio dell'unità d'offerta in base al seguente atto: DIA prot. ASL n.14874 del 21/02/2012, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 62 posti letto;
- Con decreto n.6906 del 31/07/2012 la Regione Lombardia ha disposto, con decorrenza dalla data del provvedimento, la voltura dell'accREDITamento, per n.62 posti letto, in favore del nuovo ente gestore, Società "RSA La.Ma. srl", subentrato al precedente gestore "West Servizi Soc. Coop. A r.l."; e che pertanto l'unità d'offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;
- l'Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell'ASL n. 62 posti letto autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto;
- l'Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della unità d'offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: € 68,18 (minima) e € 71,79 (massima) e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni di retta;

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue



ART.1 - Premesse



1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 - Oggetto

1. Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente Gestore, in relazione all'esercizio dell'unità d'offerta RSA denominata I Gelsi, con oneri a carico dell'ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.
2. L'ASL si avvale pertanto dell'Ente Gestore per l'assistenza residenziale socio-sanitaria integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti;
3. L'Ente Gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.

ART. 3 - Mantenimento dei requisiti e vigilanza


1. L'Ente Gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d'offerta.
2. L'Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull'organizzazione, e autocertifica, annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d'offerta, mediante l'assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.
3. L'ASL, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere a tutti i locali della unità d'offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell'esercizio dell'unità d'offerta, al fine di verificare quanto dichiarato dall'Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l'ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall'Ente Gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall'ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall'ASL e dal legale rappresentante del soggetto o da un suo incaricato che potranno richiedere l'inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall'Ente Gestore al termine del sopralluogo. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale.
4. Le parti danno atto che l'esito dell'accertamento determina l'adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza sulle unità d'offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.

ART.4 - Obblighi di carattere generale


1. L'Ente Gestore si impegna a:
 - a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l'esercizio e l'accREDITamento delle unità d'offerta socio sanitarie indicati e richiamati nella DGR n. 7435 del 14/12/2001 e s.m.i.;
 - b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli enti gestori.
2. In particolare, l'Ente Gestore si impegna a:



- a) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative, di cui all'art.6, comma 3°, della legge regionale 12 marzo 2008, n.3, stabilite dalla Regione;
- b) verificare che all'atto dell'accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all'ASL ed al Comune;
- d) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d'offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici;
- e) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerlo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall'ASL;
- f) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;
- g) informare il Comune di residenza degli assistiti dell'accesso alla unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte del soggetto tenuto a farsi carico della relativa quota sanitaria;
- h) informare il competente ufficio dell'ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;
- i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;
- j) assicurare l'accesso alla unità d'offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella unità d'offerta;
- k) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all'Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all'Ufficio di Pubblica Tutela dell'ASL competente;
- l) dotarsi della carta dei servizi che deve essere tenuta aggiornata e distribuita;
- m) dotarsi di sistemi di contabilità analitica, nei termini stabiliti dalla Regione, al fine di dimostrare il corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuovere sistemi di controllo di gestione ed altri eventuali metodi di valutazione dei risultati, dandone informazione all'ASL;
- n) partecipare ad iniziative promosse dall'ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l'integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;
- o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali, dandone atto nella carta dei servizi, la cui violazione contestata per iscritto ed in assenza di giustificazioni ritenute valide, ad insindacabile e motivato giudizio dell'ASL, costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;





3



- p) a garanzia di sinistri che possono derivare agli utenti, al personale o a terzi durante l'espletamento del servizio, si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile esonerando l'ASL da ogni responsabilità a riguardo;
 - q) redigere e rilasciare, nei casi di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, la certificazione delle rette ai fini fiscali;
 - r) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
 - s) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del F.S.R. su posti accreditati e messi a contratto, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla Regione.
3. Il gestore provvede alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell'ingresso o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo ed alla adozione del codice relativo.

ART. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

1. L'ASL è tenuta ad erogare all'Ente Gestore delle unità d'offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi artt. 6 e 7.
2. L'ASL anticipa mensilmente acconti, pari all'85% di un dodicesimo del fatturato dell'anno precedente oppure, in caso di unità d'offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura.
3. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
4. L'Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale.
5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall'ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole per presente contratto.
6. Per i posti letto di sollievo a contratto sono remunerate solo le giornate per le quali tali posti sono occupate da utenti.
7. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura.
8. Per le Residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA e RSD) non sono remunerate con oneri a carico del FSR le assenze per ricoveri ospedalieri.
9. L'eventuale remunerazione aggiuntiva di qualità, sarà riconosciuta secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.
10. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti delle residenze, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze ecc., possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di 15 gg., a condizione che

 4 

venga garantito all'ospite il mantenimento dello stesso posto letto che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza.

ART. 6 - Budget


1. Le presenti disposizioni si applicano relativamente all'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio-sanitaria integrata, a favore di persone anziane non autosufficienti, per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d'offerta.
2. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre regioni, verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.
3. Alla unità d'offerta è destinato il budget di risorse indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente contratto.
4. L'eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell'allegato 1, sarà concordata per iscritto tra la ASL e l'Ente Gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.
5. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell'allegato 1, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in aderenza a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7.
6. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale.
7. L'eventuale quota per la remunerazione aggiuntiva della qualità, in ottemperanza alle disposizioni regionali, dovrà essere parimenti indicata in un allegato del contratto.
8. In nessun caso l'esaurimento del budget può motivare l'incremento delle rette a carico dell'utenza.

ART. 7 - Prestazioni extra budget

(per le unità d'offerta che accolgono anche utenza non tipica)

1. Con riguardo all'utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della dgr 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all'utenza tipica dell'unità d'offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità.
2. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell'ASL.

ART. 8 - Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni



1. L'Ente Gestore si impegna a compilare, conservare e trasmettere la documentazione sociosanitaria relativa alla unità d'offerta prevista dai requisiti di accreditamento, nel rispetto delle indicazioni regionali e della normativa in materia di tutela della privacy.
2. Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto.
3. L'ASL, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti.
4. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall'Ente Gestore, con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.
5. L'Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell'ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l'accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall'ASL.


ART. 9 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L'Ente Gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell'assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell'appropriatezza delle prestazioni erogate.


ART. 10 - Eventi modificativi dell'Ente Gestore

1. L'Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che:
 - a) l'accreditamento, alla pari dell'abilitazione all'esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento;
 - b) i requisiti per l'abilitazione all'esercizio e per l'accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti;
 - c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall'ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, che è disposta con delibera della Giunta Regionale e la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il contratto è sospeso. Con riguardo a specifiche fattispecie, l'ASL, ove rinvenga la possibilità di un ripristino delle condizioni che danno origine al rapporto di accreditamento, può prescrivere un termine per la regolarizzazione della situazione, disponendo comunque la sospensione o la decurtazione dei pagamenti delle prestazioni rese nel periodo in questione;
 - d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore dell'Ente Gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell'Ente

- Gestore comporta la necessità di stipulare un nuovo contratto di accreditamento e quindi la decadenza del presente contratto;
- e) l'affidamento a terzi della gestione dell'unità d'offerta determina l'obbligo della volturazione della DIA e dell'accreditamento ed un nuovo contratto di accreditamento e, quindi, comporta la decadenza del presente contratto;
- f) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici.
2. Tutti i contratti e gli atti tra privati che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sole modificazioni della persona del legale rappresentante dell'Ente Gestore o della trasformazione di società, non possono essere stipulati se l'Ente Gestore e/o la controparte degli atti predetti non abbiano preventivamente richiesto, almeno 60 giorni prima della stipula degli atti predetti, all'ASL di competenza e alla Direzione Generale Famiglia Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, il trasferimento dell'abilitazione all'esercizio e dell'accreditamento.
 3. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza della richiesta preventiva di volturazione o comunque prima del decorso del termine di 60 giorni dalla richiesta stessa costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell'Ente Gestore il pagamento di una penale di importo pari al 10% del budget annuale assegnato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ASL di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'Ente Gestore in virtù del contratto.
 4. In presenza dell'inadempimento sopra indicato, il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
 5. Nel caso in cui la volturazione venga negata, l'Ente Gestore non potrà perfezionare gli atti sopra indicati e l'eventuale stipula degli atti predetti costituirà grave inadempimento del presente contratto al quale si applicheranno le conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3.
 6. Nel caso in cui, decorsi i 60 giorni dalla richiesta, la volturazione non sia stata concessa ma neanche negata salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l'Ente Gestore potrà perfezionare gli atti sopra indicati senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto; tuttavia tali atti resteranno comunque inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga autorizzato il trasferimento dell'abilitazione all'esercizio e dell'accreditamento, secondo le modalità previste nella Delibera Giunta Regionale 26 novembre 2008, n. 8/8496 e successive integrazioni e modificazioni.
 7. E' vietata la cessione del contratto senza il consenso dell'ASL. L'eventuale cessione del contratto in violazione del presente divieto darà diritto alla ASL di risolvere il contratto medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.; con immediata sospensione dei pagamenti, nonché di richiedere il pagamento di una penale pari al 10% del budget annuale assegnato, salvo il risarcimento del maggior danno e di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'Ente Gestore in virtù del contratto.
 8. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, l'Ente Gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto.



7



9. Tuttavia, il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui l'accREDITamento sarà volturato a favore del soggetto subentrante e l'ASL avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto.
10. L'Ente Gestore, pertanto, si obbliga, a proseguire la gestione dell'unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quanto l'accREDITamento non sarà volturato a favore del nuovo gestore e l'ASL non avrà sottoscritto con lo stesso un nuovo contratto.

ART. 11

(riferito esclusivamente alle unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali)

ipotesi di unità d'offerta di proprietà del soggetto accreditato

1. Il soggetto accreditato (gestore dell'unità d'offerta) si impegna, sino alla scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento se precedente, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull'immobile relativo alla unità d'offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. Il soggetto accreditato si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d'uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l'alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d'uso del bene medesimo comporta la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. salvo le eccezioni previste dalla Linee guida.

ipotesi di unità d'offerta di proprietà di soggetto diverso dal soggetto accreditato

1. Le parti convengono che l'alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo alla unità d'offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d'uso, che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili al soggetto accreditato, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 12 - Controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Monza.



ART. 13 - Durata

1. Il presente contratto ha validità fino al 31/12/2012. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto.
2. In caso di cessazione dell'attività, corre l'obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all'ASL con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

ART. 14 - Clausola penale

1. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all'art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all'ASL a titolo di penale la somma di euro 3.000 (tremila).

ART. 15 - Allegati

 8 

1. Il contratto è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia a cura dell'ASL.
2. L'allegato 1 relativo budget annuale costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 16 - Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi


1. Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall'ASL all'Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni.
2. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all'autorizzazione della Regione.


ART. 17 - Norma di rinvio

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, 31 Luglio 2012

Il Direttore Generale
ASL Provincia Monza e Brianza
Dr. Humberto Pontoni


Il Legale Rappresentante
Società "RSA La.Ma.srl"
Giulio Marina

RSA LA.MA. S.R.L.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10, della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

AZIENDA SANITARIA LOCALE				ASL della Provincia di Monza e Brianza			
SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET (ex articolo 6 Schema Contratto allegato 15 DGR n. 2633 del 06.12.2011)							
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA				31/07/2012	DATA VALIDITA'	31/07/2012	DATA SCADENZA
ESTREMI CONTRATTO DI RIFERIMENTO							
TIPOLOGIA DI BUDGET							
Anno	2012	PERIODO DI RIFERIMENTO		DATA INIZIO	31/07/2012	DATA FINE	31/12/2012
TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA				R.S.A.			
DENOMINAZIONE UNITA' D'OFFERTA		I Gelsi			COMUNE DI UBICAZIONE UDO	Lazzate (MB)	
INDIRIZZO DI UBICAZIONE UDO		Largo Caduti di Nassiriya n.3			CODICE STRUTTURA	040801	
RAGIONE SOCIALE GESTORE		"RSA La.Ma. srl"			COMUNE SEDE LEGALE	Milano	
NOME COGNOME LEGALE RAPPR.	Marina Quadro			CODICE FISCALE GESTORE	07616720962	PARTITA IVA	07616720962
NUMERO POSTI AUTORIZZATI		62	NUMERO POSTI ACCREDITATI	62	NUMERO POSTI A CONTRATTO		62
TOTALE BUDGET DI PRODUZIONE IN REGIME DI RICOVERO		€ 382.430,00			QUOTA BUDGET LEGATA AD OBIETTIVI DI QUALITA'		
TOTALE BUDGET DI PRODUZIONE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE					QUOTA BUDGET LEGATA AD OBIETTIVI DI QUALITA'		
TOTALE BUDGET DI PRODUZIONE IN REGIME DIURNO					QUOTA BUDGET LEGATA AD OBIETTIVI DI QUALITA'		
BUGET COMPLESSIVO		€ 382.430,00			QUOTA BUDGET LEGATA AD OBIETTIVI DI QUALITA'		
OBIETTIVI AGGIUNTIVI DI QUALITA'							


Il budget sopra assegnato riguarda l'erogazione di prestazioni sociosanitarie su posti accreditati e contrattualizzati a favore di cittadini lombardi, applicando le tariffe fissate dai provvedimenti regionali.
Per le prestazioni erogate nei confronti di utenti provenienti da altre Regioni, verranno remunerate a produzione effettiva, direttamente dalla Asl di residenza, secondo le tariffe vigenti in Lombardia.
Al raggiungimento del budget assegnato, fatte salve le prestazioni non sottoposte a budget, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate; l'eventuale integrazione del budget sarà possibile solo previo accordo tra le Parti e compatibilmente con le risorse assegnate all'Asl dalla Regione.
La remunerazione delle prestazioni legate ad obiettivi aggiuntivi potrà avvenire solo a saldo in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi concordati tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, 31 Luglio 2012

ASL della Provincia di Monza e Brianza


Il Direttore Generale
(Dr. Humberto Pontoni)



Società "RSA La.Ma. srl"

Il Legale Rappresentante

(Marina Quadro)



10
RSA LA.MA. S.R.L.